

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno, Dr. Antonio Tumbiolo– Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RECLAMO CALC. VITIELLO ANIELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ATTO DI SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF STIPULATO CON LA POLISPORTIVA CAMPOBASSO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D del 23.7.08)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vitiello Aniello. Trasmette gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali profili di illegittimità nel comportamento del tesserato e della società interessata. Dispone altresì incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile la rinuncia della Polisportiva Boys Melito di Melito di Napoli (Napoli) e rigetta il ricorso dalla stessa proposto. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna alle spese per l'esecuzione della Consulenza Tecnica d'Ufficio che liquida in €840,00 (ottocentoquaranta). Manda alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 6 DEL 9.8.2002**

La C.G.F. vista la proposta di patteggiamento formulata dalla parti ai sensi dell'art. 23 C.G.S., ritenutane la congruità, infligge al Sig. Stefano Antonelli la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) con termine di giorni trenta per il versamento della stessa. Dichiarata estinto il procedimento.

**4) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ANTONELLI STEFANO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E DELL'ART. 7, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI PREVIGENTE E VIGENTE – NOTA 4667/768PF06-07/SP/BLP DEL 17.2.2009**

La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le parti, infligge al Sig. Antonelli Stefano la sanzione della sospensione per mesi uno ed ammenda di €5.000,00 (cinquemila) con termine di giorni trenta per il versamento della sanzione pecuniaria.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonio Patierno – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RECLAMO U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLO STADIO DI PIANCASTAGNAIO DAI SOSTENITORI DELL'A.C. CASOLI IN OCCASIONE DELLA GARA PIANESE/CASOLI DELL'1.6.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009)**

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e per l'effetto ridetermina l'importo dovuto dall'A.C. Casoli nella somma complessiva di €5.029,20 (cinquemilaventinove/venti) (I.V.A. inclusa).  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 20 aprile 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete